

Regione Basilicata  
APT Basilicata

Deliberazione del  
Direttore Generale

Data - 5 LUG. 2022

Atto n. 147

### OGGETTO

D.G.R. n. 627 del 26/07/2021 –  
(Progetto Ambiente Basilicata) –  
Partecipazione al Sonic Park  
Matera 2022 – Associazione  
Culturale Phoenix – Matera (MT)  
Cap. U00501 – Azione “g” Media  
planning, social e comunicazione  
digitale”  
Cap. U00501 - €18.300,00  
Cap. U00302 - € 1.000,00

Cap. U00501 Imp. n°...../2022  
€18.300,00  
Creditore: Associazione Culturale  
Phoenix

Cap. U00302 Imp. n°...../2022  
€ 1.000,00  
Creditore: Personale APT

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Roberta Laurino



## REGIONE BASILICATA

### AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

#### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di luglio, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

**Visto** il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

**Visto** il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP;

**Visto** il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021, di cui al B.U.R. n. 64 (supplemento ordinario) del 01/08/2021;

**Vista** la deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto “Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023”, approvata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 368 del 21/12/2021;

**Vista** la deliberazione n. 244 del 28/12/2021 avente ad oggetto “Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla D.D.R. n. 15BI.2021/D.00115”;

**Vista** la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022”;

**Vista** la delibera del D.G. n. 270 del 31.12.2021 avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022”;

**Vista** la propria deliberazione n. 72 del 31/03/2022 avente ad oggetto l'adozione del bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 188 del 08/04/2022;

**Vista** la Legge 08 aprile 2022, n. 2 (pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 08/04/2022) avente ad oggetto *“Differimento termini esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2022”* che all’art. 1 proroga l’esercizio provvisorio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali;

**Visto** l’art. 1, comma 5, lett. f) della L. 7.06.2000 n. 150, il quale prevede che le attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate a: *“promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”*;

**Visto** l’art. 11 della L.R. 4.06.2008 n. 7, il quale dispone che: *“L’Agenzia di Promozione Territoriale, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l’insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato locale, per aumentare l’attrattività”*;

**Richiamate:**

- la D.G.R. n. 627 del 26/07/2021 con la quale la Regione ha approvato il progetto *“Ambiente Basilicata”* corredato di n. 3 schede, disponendo un finanziamento complessivo per l’A.P.T. Basilicata pari ad € 2.000.000,00 annualità 2021 e 2022, di cui € 700.000,00 a valere sull’Azione *“g”* Media planning, social e comunicazione digitale” - scheda n. 3 Comunicazione;

- la Determina Dirigenziale della Direzione Generale Dipartimento Ambiente ed Energia n. 23A2.2021/D.00913 del 06/09/2021 con la quale la Regione Basilicata ha assunto l’impegno di spesa di cui alla suddetta D.G.R. n. 627/2021 relativamente all’intero importo di € 2.000.000,00 annualità 2021/2022 e disposto una liquidazione in acconto di € 400.000,00 con D.D.R. n. 23BA.2021/L.00003 del 15/11/2021;

**Atteso** che il progetto *“Ambiente Basilicata”* prevede alla scheda 3) la comunicazione del patrimonio ambientale e naturalistico attraverso attività di media planning e social media;

**Considerato** che, all’interno della suddetta scheda n. 3), segnatamente all’ *Azione g – Media planning, social e comunicazione digitale*, è prevista la realizzazione di attività dirette a generare awareness verso la destinazione Basilicata mediante campagne advertising locali e nazionali, produzione e divulgazione spot tv e radio, campagne digitali (web display, video banner, ecc.), cartellonistica e co-marketing con retail dedicati all’outdoor;

**Considerato** che, dal 16 luglio al 3 agosto 2022, si terrà presso la *“Cava del Sole”* di Matera (MT) il festival *“Sonic Park Matera”*, il quale rappresenta uno degli eventi musicali più importanti del Sud Italia;

**Atteso** che il Sonic Park nasce come format culturale capace di attrarre turismo, proponendo una serie di concerti in cui si esibiranno artisti di caratura internazionale quali Blanco, Mahmood, Marracash e tanti altri; con un’attenzione particolare rivolta ai temi della sostenibilità e della *“green experience”*;

**Considerato** che sono già state stimate e geolocalizzate in fase di prevendita di biglietti circa 40.000 presenze al festival, di cui il 44% provengono da altre regioni italiane e da altre nazioni;

**Atteso** che la partecipazione al Sonic Park Matera 2022, mediante un’azione di comunicazione digitale e social, favorisce la ricaduta nel turismo di settore, aumenta l’indotto e dona nuova linfa all’attività turistica lucana;

**Considerato** che l’azione si realizza mediante la gestione di newsletter, mailing list, stampa di materiale promozionale, gestione di sito internet e dei vari social network dedicati al Sonic Park Matera 2022;

**Atteso** che lo scopo dell'azione è l'ideazione, la progettazione e la gestione di un piano di comunicazione integrato e crossmediale durante la manifestazione, capace di comunicare le caratteristiche del progetto, i suoi vantaggi e le sue opportunità;

**Considerato** che il festival rappresenta senza dubbio un valido strumento di marketing territoriale, con indubbie conseguenze positive dal punto di vista sociale, economico e turistico;

**Ritenuto**, pertanto, per tutte le ragioni sopra espresse, utile ed opportuno partecipare al Sonic Park Matera 2022, quale importante momento di promozione della Basilicata turistica riservato ad un vasto pubblico, di matrice sia nazionale che internazionale, sviluppando un'azione di comunicazione digitale e social;

**Atteso** che, con pec Prot. n. 3200/5.1.2 del 24/05/2022, l'Associazione Culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, quale soggetto organizzatore esclusivo del "Sonic Park Matera 2022", ha richiesto il patrocinio dell'APT Basilicata a sostegno della manifestazione;

**Considerato** che, in data 25/05/2022 (Prot. n. 3236/0.3), l'APT Basilicata ha concesso il proprio patrocinio a titolo gratuito per l'evento sopra descritto;

**Atteso** che, in data 31/05/2022 (Prot. n. 3313/5.1.2), l'Associazione culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, ha inviato una proposta di co-marketing all'Agenzia offrendo, al costo di € 15.000,00 oltre Iva, la possibilità di partecipare al Sonic Park Matera 2022, mediante l'acquisizione dei seguenti servizi:

- Inserimento in tutta la comunicazione offline ed online mediante logo con dicitura "Con il Patrocinio di";
- Passaggio di spot video dell'APT (durata max 90"), i quali non devono essere confinanti con video commerciali di altri sponsor, sul ledwall (dimensioni 4 m x 2,5 m) posizionato in Area Village;
- Porta bandiere nel villaggio a disposizione per 6 bandiere dell'Agenzia in poliestere f.to cm. 100x150 con stampa sublimatica a colori, rifinite c/guaina e corda (fornitura, stampa e grafica a carico dell'APT);
- Inserimento di un corner promozionale dell'APT all'interno dell'area village del festival (gazebo/corner/stand di dimensioni max 3m x 3m, fornitura e allestimenti a carico dell'APT) per tutto il periodo del festival;
- Campagne cross mediali sui social, content da definire insieme (saranno definiti con l'ufficio comunicazione del festival e con l'APT i contenuti e i racconti che si vogliono lanciare), 2 post sui canali ufficiali del festival:
  - [www.facebook.com/sonicparkmatera](http://www.facebook.com/sonicparkmatera),
  - [www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it](http://www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it);
  - [www.sonicparkfestival.it/matera](http://www.sonicparkfestival.it/matera);
- N. 2 biglietti omaggio per ogni spettacolo per rappresentanze APT;

**Accertata** la congruità della proposta in rapporto ai costi correnti di mercato per servizi analoghi dal Responsabile Unico del Procedimento;

**Ritenuto**, pertanto, utile ed opportuno, partecipare al Sonic Park Matera 2022 ed acquisire dall'Associazione Culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, al costo complessivo di € 18.300,00, secondo lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, i seguenti servizi:

- Inserimento in tutta la comunicazione offline ed online mediante logo con dicitura "Con il Patrocinio di";
- Passaggio di spot video dell'APT (durata max 90"), i quali non devono essere confinanti con video commerciali di altri sponsor, sul ledwall (dimensioni 4 m x 2,5 m) posizionato in Area Village;

- Porta bandiere nel villaggio a disposizione per 6 bandiere dell'Agenzia in poliestere f.to cm. 100x150 con stampa sublimatica a colori, rifinite c/guaina e corda (fornitura, stampa e grafica a carico dell'APT);
- Inserimento di un corner promozionale dell'APT all'interno dell'area village del festival (gazebo/corner/stand di dimensioni max 3m x 3m, fornitura e allestimenti a carico dell'APT) per tutto il periodo del festival;
- Campagne cross mediali sui social, content da definire insieme (saranno definiti con l'ufficio comunicazione del festival e con l'APT i contenuti e i racconti che si vogliono lanciare), 2 post sui canali ufficiali del festival:
  - [www.facebook.com/sonicparkmatera](http://www.facebook.com/sonicparkmatera),
  - [www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it](http://www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it);
  - [www.sonicparkfestival.it/matera](http://www.sonicparkfestival.it/matera);
- N. 2 biglietti omaggio per ogni spettacolo per rappresentanze APT;

**Atteso** che detto intervento sarà realizzato nel rispetto della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che sono state acquisite: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. n. 136 del 13/08/2010 per "tracciabilità dei flussi finanziari"; dichiarazione di certificazione resa ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

**Dato atto** che le spese relative alla partecipazione del personale alla suddetta manifestazione (vitto, transfer interni, stampe e varie), sono stimate in € 1.000,00, per le quali occorre prevedere un'adeguata anticipazione di cassa a favore del personale anzidetto, salvo conguaglio finale, che farà carico sul cap. U00302 del bilancio corrente dell'Agenzia;

**Dato atto** che per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, occorre impegnare le somme complessive di:

- € 18.300,00 a favore della Associazione culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, a valere sul cap. U00501 (Progetto Ambiente Basilicata – scheda n. 3 – azione g) del bilancio corrente dell'APT;
- € 1.000,00 a favore del personale dell'APT, a valere sul Cap. U00302 del bilancio corrente dell'APT;

**Accertata** la disponibilità dei fondi dei capitoli U00501 (Progetto Ambiente Basilicata – scheda n. 3 – azione g) e U00302 del bilancio corrente dell'Agenzia;

**Visto** l'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 dell'11/09/2020, modificato dall'art. 51. D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in L. n. 108 del 29/07/2021;

**Visto** il vigente Regolamento Amministrativo - Contabile dell'APT;

**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni;

## D E L I B E R A

1. Che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di partecipare al Sonic Park Matera, che si terrà dal 16 luglio al 3 agosto 2022 c/o la Cava del Sole di Matera (MT), attuando un'azione di comunicazione digitale e social;

3. Di acquisire dall'Associazione Culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, soggetto organizzatore esclusivo dell'evento, al costo complessivo di € 18.300,00 iva inclusa, secondo lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale, i seguenti servizi:
- Inserimento in tutta la comunicazione offline ed online mediante logo con dicitura "Con il Patrocinio di";
  - Passaggio di spot video dell'APT (durata max 90"), i quali non devono essere confinanti con video commerciali di altri sponsor, sul ledwall (dimensioni 4 m x 2,5 m) posizionato in Area Village;
  - Porta bandiere nel villaggio a disposizione per 6 bandiere dell'Agenzia in poliesteri f.to cm. 100x150 con stampa sublimatica a colori, rifinite c/guaina e corda (fornitura, stampa e grafica a carico dell'APT);
  - Inserimento di un corner promozionale dell'APT all'interno dell'area village del festival (gazebo/corner/stand di dimensioni max 3m x 3m, fornitura e allestimenti a carico dell'APT) per tutto il periodo del festival;
  - Campagne cross mediali sui social, content da definire insieme (saranno definiti con l'ufficio comunicazione del festival e con l'APT i contenuti e i racconti che si vogliono lanciare), 2 post sui canali ufficiali del festival:
    - [www.facebook.com/sonicparkmatera](http://www.facebook.com/sonicparkmatera),
    - [www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it](http://www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it);
    - [www.sonicparkfestival.it/matera](http://www.sonicparkfestival.it/matera);
  - N. 2 biglietti omaggio per ogni spettacolo per rappresentanze APT;
4. Di prendere atto che le spese relative alla partecipazione del personale e collaboratori APT (vitto, transfer interni, stampe e varie), sono stimate in € 1.000,00 e faranno carico sul Cap. U00302 del bilancio corrente dell'Agenzia;
5. Di disporre un'adeguata anticipazione di cassa a favore del personale di cui al precedente punto 4), salvo conguaglio finale;
6. Di impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, le somme complessive di:
- € 18.300,00 a favore della Associazione culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, a valere sul cap. U00501 (Progetto Ambiente Basilicata – scheda n. 3 – azione g) del bilancio corrente dell'APT;
  - € 1.000,00 a favore del personale dell'APT, a valere sul Cap. U00302 del bilancio corrente dell'APT;
7. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
8. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento, in favore del predetto fornitore ed entro il limite del presente impegno e previa presentazione di regolare fattura elettronica, adozione della scheda di liquidazione da parte del RUP e verifica della regolarità contributiva;
9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni.

Copia del presente atto viene trasmessa al competente Ufficio per la pubblicazione all'albo pretorio online e alle P.O. Marketing e Promozione e P.O. Bilancio, Patrimonio, Sicurezza luoghi di lavoro, Benessere, a ciascuno per le proprie competenze.

Il Responsabile della P.O.  
Marketing e Promozione

Prof.ssa Stefania Bruni



*Stefania Bruni*

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.



IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Antonio Nicoletti

*Antonio Nicoletti*

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato

*[Signature]*

**Schema contratto per l'acquisizione di servizi per la partecipazione al Sonic Park  
Matera 2022**

L'anno 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di luglio nella sede dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

**TRA**

L'Agenzia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", C.F. 80005050762, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a Bari il 22/02/1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Matera, alla via De Viti De Marco, 9

**E**

l'Associazione Culturale Phoenix, con sede in \_\_\_\_\_ ( ) alla via \_\_\_\_\_, di seguito denominata per brevità anche semplicemente "fornitore", P. IVA n. \_\_\_\_\_, rappresentata per la stipula del presente contratto dal sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra, per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto, giusta deliberazione del D.G. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- a) con L.R. 7/2008 art. 10, comma 2, è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata, con decorrenza 01.07.2008;
- b) con D.P.G.R. n. 281 del 22/11/2019 e n. 285 del 30/11/2019, con cui il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;
- c) con pec Prot. n. 3200/5.1.2 del 24/05/2022, l'Associazione Culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, quale soggetto organizzatore esclusivo del "Sonic Park Matera 2022", ha richiesto il patrocinio dell'APT Basilicata a sostegno della manifestazione;
- d) in data 25/05/2022 (Prot. n. 3236/0.3), l'APT Basilicata concedeva il proprio patrocinio a titolo gratuito per l'evento sopra descritto;
- e) in data 31/05/2022 (Prot. n. 3313/5.1.2), l'Associazione culturale Phoenix, con sede legale in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E, P.I. n. 01397490770, ha inviato una proposta di co-marketing all'Agenzia;
- f) la proposta è risultata congrua in rapporto ai costi correnti di mercato per servizi analoghi dal Responsabile Unico del Procedimento;
- g) con deliberazione del D.G. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, questa Agenzia ha affidato i servizi per la partecipazione al Sonic Park Matera 2022 alla Associazione Culturale Phoenix, soggetto organizzatore esclusivista della manifestazione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalle disposizioni della richiesta preventivo;
- c. dall'offerta dell'affidatario, così come integrata successivamente;
- d. dalla normativa nazionale e regionale applicabile;
- e. dal programma generale di "Sonic Park Matera 2022".

### ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione appaltante, l'APT;
2. Affidatario, l'Associazione Culturale Phoenix, con sede in Matera (MT) alla via Bizantini n. 13/E;
3. Responsabile del procedimento la Dott.ssa Stefania Bruni, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

### ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

Oggetto del presente atto è l'acquisizione di servizi per la partecipazione al Sonic Park Matera, che si terrà dal 16 luglio al 3 agosto 2022 c/o la "Cava del sole" di Matera (MT) ed in particolare:

- Inserimento in tutta la comunicazione offline ed online mediante logo con dicitura "Con il Patrocinio di";
- Passaggio di spot video dell'APT (durata max 90"), i quali non devono essere confinanti con video commerciali di altri sponsor, sul ledwall (dimensioni 4 m x 2,5 m) posizionato in Area Village;
- Porta bandiere nel villaggio a disposizione per 6 bandiere dell'Agenzia in poliestere f.to cm. 100x150 con stampa sublimatica a colori, rifinite c/guaina e corda (fornitura, stampa e grafica a carico dell'APT);
- Inserimento di un corner promozionale dell'APT all'interno dell'area village del festival (gazebo/corner/stand di dimensioni max 3m x 3m, fornitura e allestimenti a carico dell'APT) per tutto il periodo del festival;
- Campagne cross medials sui social, content da definire insieme (saranno definiti con l'ufficio comunicazione del festival e con l'APT i contenuti e i racconti che si vogliono lanciare), 2 post sui canali ufficiali del festival:
  - [www.facebook.com/sonicparkmatera](http://www.facebook.com/sonicparkmatera),
  - [www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it](http://www.instagram.com/sonicparkmatera/?hl=it);
  - [www.sonicparkfestival.it/matera](http://www.sonicparkfestival.it/matera);
- N. 2 biglietti omaggio per ogni spettacolo per rappresentanze APT.

I presenti servizi sono garantiti per tutta la durata del Sonic Park Matera 2022 e specificamente per tutte le performance musicali dell'evento:

- 16/07/2022 – Caparezza;
- 17/07/2022 - Achille Lauro;
- 20/07/2022 – Litfiba;
- 22/07/2022 – Mamhood;
- 26/07/2022 – Marracash;
- 27/07/2022 – Elisa;
- 29/07/2022 – Manuel Agnelli;
- 30/07/2022 – Ghali;
- 31/07/2022 – Pinguini Tattici Nucleari;
- 03/08/2022 – Blanco.

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € **18.300,00 Iva inclusa**.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi.

Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'affidatario è tenuto ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'affidatario che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

Se l'affidatario non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'affidatario.

Ove l'affidatario non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidatario se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

Qualora, per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'affidatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.

#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente a Matera (MT) secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

#### ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è fissato in data **04/08/2022**, giorno successivo all'ultima performance musicale.

La consegna della fornitura del servizio dovrà avvenire entro e non oltre le **ore 15:00 del 16/07/2022**.

L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto, fatta salva l'esecuzione del contratto anticipata in via d'urgenza.

Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'affidatario, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

indicato nel presente atto e l'affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

L'affidatario si impegna espressamente a:

- a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal Programma Generale della manifestazione;
- b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT e il Responsabile del Procedimento;
- c) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;
- d) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- e) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti relativi all'affidamento richiamati nel presente atto;
- f) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
- h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'affidatario è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta.

L'affidatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

In caso d'inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

#### ART. 8 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DELL'ESECUZIONE

L'attività deve essere espletata secondo le modalità indicate nel presente atto e secondo il Programma generale della manifestazione.

La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'affidatario.

Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

#### ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in un'unica soluzione, a mezzo mandato di pagamento a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

La stazione appaltante, per il pagamento, acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore.

Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, al **CUP (PROGRAMMA AMBIENTE BASILICATA): G49J21009140002** e al **CIG: Z5F36BC9F1** e dovranno essere intestate a:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Le fatture elettroniche saranno emesse in regime di scissione dei pagamenti "split payment", con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972.

#### ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

L'impresa s'impegna a dare immediata comunicazione all'APT ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente per territorio - della notizia dell'inadempimento di ogni propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: **Z5F36BC9F1**

#### ART. 11 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

#### ART 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

#### ART. 13 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'affidatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

#### ART. 14 - PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari ad un importo tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, non superiore al 10% di detto ammontare netto, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021), in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidatario ai sensi del presente atto.

La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidatario dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

#### ART. 15 - RISOLUZIONE

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Qualora l'affidatario non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione medesima, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'affidatario.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidatario deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese.

In caso di risoluzione del presente atto, l'affidatario si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'affidatario per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidatario per il risarcimento del danno.

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento del completamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro l'affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- f) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'affidatario ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### ART. 16 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'affidatario stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

**ART. 18 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidatario e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

**ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

**ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

**ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti intendono fare riferimento alle norme del codice civile ed alle altre in vigore per la presente materia.

Matera, li

L' affidatario

Il Direttore Generale APT

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

art. 3 (ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidatario); art. 8 (espletamento del servizio, ultimazione e verifica della regolarità della prestazione); art. 9 (pagamento del corrispettivo); art. 13 (recesso); art. 14 (penali); art. 15 (risoluzione); art. 16 (danni e responsabilità civile); art. 18 (foro competente).

Matera, li

L' affidatario

---

**Trattamento di dati ed informazioni ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP)**

Quale titolare del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell'ambito della presente contratto, l'APT Basilicata rende noto, ai sensi del regolamento UE 679/2016, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per le finalità amministrative connesse, nel legittimo interesse, e che essi verranno trattati nel rispetto della riservatezza, integrità e disponibilità. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale o da collaboratori dell'APT Basilicata e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati personali vengono conservati secondo le modalità di legge, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione, per un periodo limitato specifico per singolo trattamento nel rispetto del principio di limitazione della conservazione e in adempimento degli obblighi di legge e per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie legate all'erogazione della prestazione/esecuzione del contratto. L'interessato, in qualsiasi momento, può esercitare i diritti di accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGDP). L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo [privacy@aptbasilicata.it](mailto:privacy@aptbasilicata.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo secondo le procedure previste.

Con l'invio della documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l'APT Basilicata, con sede in Via De Viti de Marco, 9 75100 MATERA. Il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dott. Matteo Visceglia, **contattabile** alla mail [dpo@aptbasilicata.it](mailto:dpo@aptbasilicata.it)

L' affidatario

---